PENSIONE INTEGRATIVA
Assicurazione nella forma a capitale differito rivalutabile a premi ricorrenti.

Definizioni:
1 - SOCIETA' o COMPAGNIA: l'Impresa Assicuratrice.
2 - CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Compagnia.
3 - ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
4 - BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
5 - PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia.
6 - RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Obblighi della Società.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità).
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:
quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
quando, invece, non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
La Società rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:
- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto semprechè sia stata pagata la 1° rata di premio.
Art. 4 - Diritto di recesso del Contraente.
In caso di contratti di durata superiore a sei mesi, il Contraente può esercitare il recesso, a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi alla Sede della Società entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato dell'accettazione della Sua proposta di assicurazione, accettazione che si manifesta mediante l'addebito del relativo premio al conto corrente di corrispondenza espressamente indicato nella proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio corrisposto, al netto della quota relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, delle eventuali imposte dovute e delle spese sostenute per l'emissione del contratto espressamente quantificate nella proposta.
Art. 5 - Rischio di morte.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.
Art. 6 - Pagamento del premio.
Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Direzione della Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.
Art. 7 - Mancato pagamento del premio; risoluzione e riduzione.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione (le norme per la determinazione del valore di riduzione sono indicate nelle Condizioni Speciali o Particolari di Assicurazione). Le assicurazioni temporanee per il caso di morte non hanno nessun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Art. 8 - Ripresa del pagamento del premio e riattivazione.
Entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque il diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.
Art. 9 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in ogni momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente o il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
Art. 10 - Riscatto.
Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto (le norme per la determinazione del valore di riscatto sono indicate nelle Condizioni Speciali o Particolari di Assicurazione). La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita e in caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.
Art. 11 - Prestiti.
Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.
Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo.
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 13 - Pagamenti della Società.
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. E' comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.
Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente agenzia della Società.
Art. 14 - Tasse e imposte.
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 15 - Foro competente.
Per le controversie relative al presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede della parte convenuta, ovvero quella del luogo ove è stata sottoscritta la proposta di assicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI

1 - Prestazione.
Il contratto garantisce la corresponsione del capitale alla scadenza contrattuale nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca. Il capitale viene costituito a premi periodici ricorrenti con frequenza annuale o sub-annuale. Controassicurazione in caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza suddetta, verrà corrisposto un capitale pari al valore acquisito, di seguito definito, dal contratto alla data del decesso con un minimo pari alla somma dei premi netti versati.
2 - Valore acquisito.
La Società AZURITALIA determina al 31 dicembre di ogni anno il valore acquisito dal contratto a tale data. Il valore acquisito al 31 dicembre dell'anno di emissione è uguale ai premi versati, al netto di tassa governativa nonchè di spese , di seguito definite, maggiorati degli interessi relativi al periodo compreso tra la data del versamento ed il 31 dicembre, sulla base di almeno l'85% del rendimento di periodo della Gestione Speciale AZURITALIA, con il minimo di 1,25 punti a favore della Società. Per valore acquisito al 31 dicembre degli anni successivi si intende il valore acquisito dal contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato della rivalutazione, a norma delle relative Clausole, per un anno, nonchè dei premi versati nell'anno al netto della tassa governativa e di spese, rivalutati per il periodo compreso tra la data del versamento dei premi ed il 31 dicembre. Il valore acquisito alla data di scadenza del contratto è uguale al valore acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente aumentato della rivalutazione, calcolata in base al tasso ultimo riconosciuto, per il periodo compreso tra quest'ultima data e quella di scadenza nonchè dei premi versati in detto periodo, al netto di tassa governativa e di spese, rivalutati per il periodo in base al tasso ultimo riconosciuto. L'ammontare delle spese viene determinato in funzione dell'importo totale dei versamenti effettuati per anno di contratto, al netto di tasse governative.
Parte di premio compresa tra:

(A) 0 -2.500.000	7%;
(B) 2.500.000 - 10.000.000	5%;
(C) oltre 10.000.000	3%.

3 - Interruzione e ripresa del pagamento del premio.
Il pagamento dei premi ricorrenti può essere interrotto in qualunque momento. In questo caso l'assicurazione resta in vigore per il valore acquisito dal contratto alla data di interruzione del pagamento dei premi, annualmente rivalutabile, pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'Assicurato o alla scadenza nel caso di sua sopravvivenza a tale data. Il pagamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento purché in corrispondenza alle scadenze e con la frequenza pattuite inizialmente.
4 - Riscatto.
Il Contraente può richiedere, dopo almeno un anno dal perfezionamento del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto. Il riscatto totale è uguale al valore acquisito all'ultimo 31 dicembre che precede la data di richiesta del riscatto maggiorato degli interessi calcolati al 4% per il periodo compreso tra il 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto. Il riscatto parziale è uguale ad una aliquota del valore di riscatto totale. In quest'ultimo caso il valore acquisito è diminuito dal riscatto parziale.
5 - Opzione di rendita.
Il Contraente, alla scadenza contrattuale, può optare per la conversione del capitale a tale epoca, uguale al valore acquisito dal contratto a tale data, in una rendita vitalizia pagabile nella rateazione prescelta, finchè l'Assicurato sia in vita, annualmente rivalutabile. L'importo della rendita annua iniziale di conversione verrà determinato sulla base delle condizioni in vigore a tale data.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società AZURITALIA riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine la Società AZURITALIA gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento AZURITALIA, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
L'AZURITALIA S.p.A. dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore all'85%, purché rimanga un minimo di 1,25 punti a favore della Società. La misura della rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, con il minimo del 4% annuo.
B) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al 31 dicembre di ogni anno, a partire dalla data di decorrenza, il capitale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A). L'ultima rivalutazione verrà effettuata alla scadenza contrattuale.

REGOLAMENTO
Gestione Speciale AZURITALIA

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Società AZURITALIA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "AZURITALIA". Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle Riserve Matematiche che la Società è tenuta a costituire sui contratti con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della gestione. La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 2 - La gestione AZURITALIA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/03/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione AZURITALIA al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione AZURITALIA, il rendimento di periodo della gestione AZURITALIA, quale descritto al seguente art. 4, e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche che la Società stessa è tenuta a costituire sui contratti presenti in portafoglio con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della predetta gestione.
Art. 3 - Il periodo della gestione AZURITALIA coincide con l'anno solare.
Art. 4 - Il rendimento di periodo della Gestione Speciale AZURITALIA viene calcolato al termine di ciascun anno di calendario, rapportando il risultato finanziario della gestione AZURITALIA di quel periodo al valore medio della gestione AZURITALIA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della gestione AZURITALIA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione AZURITALIA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle seguenti spese:
- oneri specifici degli investimenti;
- gli onorari dovuti alla Società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione AZURITALIA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione AZURITALIA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della gestione AZURITALIA nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario presso gli istituti di credito e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività della gestione AZURITALIA. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione AZURITALIA.
Art. 5 - La Società AZURITALIA S.p.A. si riserva di apportare all'art. 4 , di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

AZURITALIA

AZURITALIA SpA - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, nonchè delle operazioni di Capitalizzazione
Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Telefono (0522) 452701 - Cap.Soc. int. versato Lit. 15.000.000.000
Reg. Soc. Trib. di Reggio Emilia n. 20281, CCIAA di Reggio Emilia n.185343, CF e P.IVA 01437550351.